



# Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e  
la nutrizione

Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Regioni e Province Autonome di Trento  
e Bolzano  
Servizi Veterinari

MINISTERO DELLA DIFESA  
Ispettorato Generale della Sanità  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

e p.c.

DGSAF  
Uffici 1, 3, 6 e 8

Commissario straordinario alla peste  
suina africana  
[segr.cspsa@sanita.it](mailto:segr.cspsa@sanita.it)

Centro di riferimento nazionale per lo  
studio delle malattie da pestivirus e da  
asfivirus (Cerep)  
[cerep@izsum.it](mailto:cerep@izsum.it)

Associazioni di Categoria  
(settore carni)

PEC

Oggetto: Sospensione temporanea certificazione export Paesi Terzi - Peste Suina Africana (PSA) in  
allevamento suinicolo industriale (provincia di Pavia)

Si fa riferimento alle informazioni condivise dalla Direzione Generale della Sanità animale e dalle  
Regioni coinvolte relativamente al rinvenimento del virus della PSA in un campione proveniente da  
suini detenuti presso l'allevamento 190PV004 in provincia di Pavia.

In attesa di conoscere gli esiti diagnostici per la conferma ufficiale e nell'intento di contribuire  
all'attuazione delle misure di contenimento della malattia, la scrivente Direzione Generale ritiene  
indispensabile porre in essere immediatamente azioni finalizzate alla tutela del rispetto degli accordi  
sottoscritti con i Paesi Terzi in materia di export di carne suina e prodotti a base di carne suina,  
adottando misure ispirate al principio di massima precauzione.

Pertanto, si chiede alle Regioni e alle Province autonome in indirizzo di sospendere  
temporaneamente le certificazioni sanitarie presso gli stabilimenti che hanno introdotto materia prima  
ricadente nelle seguenti casistiche successivamente alla data del 15 luglio 2023:

- carni e/o prodotti derivati da partite di animali dell'allevamento 190PV004;
- carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento 190PV004 presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;
- carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di sosta, nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti dall'allevamento 190PV004.
- carni e/o prodotti entrati in contatto con quelli di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione

Si rappresenta che in base al principio di massima precauzione, la data del 15 luglio è stata determinata considerando i seguenti elementi:

- gli esiti preliminari dell'indagine epidemiologica riferiscono ai primi di agosto l'inizio di episodi di mortalità anomala presso l'allevamento 190PV004.
- il periodo di incubazione del virus della PSA in *Sus scrofa* è di 15 giorni, in accordo con il codice degli animali terrestri dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale (WOAH)<sup>1</sup>.

L'eventuale identificazione di partite di prodotto ricadenti nelle suddette casistiche già inviate verso Paesi Terzi deve essere immediatamente segnalata alla scrivente DGISAN disponendo laddove possibile l'immediato blocco delle procedure di sdoganamento nelle more di una valutazione caso per caso per l'attuazione di successive azioni.

Fatte salve le misure di contenimento della malattia applicate nelle zone infette, è possibile derogare alla sospensione della certificazione sanitaria per export Paesi Terzi nei casi previsti dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 e Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 laddove il certificato concordato dall'Italia con il Paese Terzo non preveda requisiti aggiuntivi e restrittivi in materia di PSA.

In sostanza sono derogabili, fatte salve le richieste di attestazioni sanitarie contenute nei certificati concordati dall'Italia con il Paese terzo, le seguenti casistiche:

- prodotti sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza che i processi produttivi (strutturali e gestionali) garantiscono la totale segregazione delle partite oggetto di certificazione rispetto alle materie prime possibilmente infette introdotte nello stabilimento.

Sarà cura della scrivente informare codesti Enti in merito alle eventuali ulteriori misure da adottare in materia di export verso Paesi Terzi in base ai successivi sviluppi della situazione.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente a tutti i servizi veterinari locali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ugo Della Marta

Referente:  
Nicola Santini – n.santini@sanita.it

<sup>1</sup> For the purposes of the *Terrestrial Code*, the *incubation period* in *Sus scrofa* shall be 15 days. CHAPTER 15.1. Article 15.1.1. [https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre\\_asf.htm](https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre_asf.htm)